



# COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 19 DEL 17/04/2023

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PROPOSTA DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) IN VARIANTE AL P.G.T. UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PROPOSTO DALLA DITTA ARCADIA SNC.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette** del mese di **Aprile**

alle ore 19:30 nella sala delle adunanze

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

		Presente	Assente
LUSCIA ONORIO	SINDACO	X	
FERREMI CLAUDIO	VICE SINDACO		X
MARCHI MASSIMO	ASSESSORE	X	
GHIDINI MARTA	ASSESSORE	X	
GIORI MONICA	ASSESSORE	X	
	TOTALI	4	1

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti atti normativi :

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010 avente per oggetto: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005) – articolo 4 e articolo 97;
- Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)";
- d.g.r. n. 8/6420 del 27.12.2007 avente per oggetto: "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)";

Vista la richiesta presentata al Prot. SUAP REP\_PROV\_BS/BS-SUPRO/0030871 del 06/03/2023 (Codice Pratica 01968520989-06032023-1141), dalla Ditta ARCADIA S.N.C. DI CARMINATI ALESSIO E C. con sede in Carpeneda di Vobarno, Via Comunale n. 1, Partita IVA 01968520989, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 01968520989, nella persona del legale rappresentante Sig. Carminati Alessio, con cui si chiede l'avvio del procedimento per il rilascio di provvedimento autorizzativo unico ex DPR n.160/2010 in variante al PGT vigente, volto ad individuare gli edifici identificati catastalmente al foglio 15 con il mappale n. 8101 sub 1 e 2 del NCEU, non più destinati all'attività agricola e stabilirne i possibili usi futuri (esercizio di un'attività ristorativa e ricettiva di tipo commerciale, non più connessa con l'attività agricola), in applicazione dell'articolo 10 comma 4 lettera a punto 3 della LR 12/2005.

Visto l'art. 8 del DPR n. 160 del 07/09/2010 avente per oggetto: " Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ";

**CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO IN RELAZIONE A PROGETTI PRESENTATI ALLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON IL PGT.**

**Consiglio di Stato|Sezione 4|Sentenza|19 giugno 2020| n. 3921**

L'art. 8 del DPR n. 160/2010 prevede che possa essere attivata una variante, con il procedimento di SUAP solo "quando lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti". Ciò comporta che, prima di avviare un procedimento di variante, devono essere effettuate verifiche sulla non disponibilità o insufficiente disponibilità di aree produttive. Il procedimento semplificato di variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, consiste infatti in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può

essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale.

Vedi anche **Consiglio di Stato**|Sezione 4 |**Sentenza**|19 ottobre 2021| **n. 7027**

Visto l'art. 97 della L.r. n. 12 del 11/03/2005 e ss.mm.ii che integra le disposizioni di cui al DPR n. 160/2010;

Considerato che tale procedimento è soggetto alla valutazione degli effetti sull'ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio";

Visto l'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12);

Visti, inoltre la :

- Delibera n. 8/6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)", nonché la d.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010;
- Delibera n. 8/7110 del 18/04/2008 "Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della l.r. 11/03/2005 N. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con d.c.r. n. 13/03/2007 n. 8/351";
- Delibera n. 8/8950 del 26/02/2009 "Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007);
- Delibera n. 10971 del 30/12/2009 "Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs n. 4 del 16/01/2008, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli";
- Delibera n. 9/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 n. l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazione delle d.g.r. n. 8/6420 e n. 8/10971 del 30/12/2009";
- Delibera n. 9/3836 del 25/07/2012 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione dell'allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole"
- Atto Dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010 avente per oggetto: Approvazione della Circolare "Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale";

Atteso che il procedimento seguirà lo schema procedimentale "1r - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di paini e programmi (VAS) - Sportello Unico delle Attività Produttive", approvato con DGR n. 9/761 del 10.11.2010;

Considerato che, trattandosi di una proposta di SUAP in variante al Piano delle Regole allegato al PGT vigente, è necessario effettuare una verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152 "Norme in materia ambientale" (D.Lgs 152/2006) e ripreso dall'articolo 4 della LR 12/2005.

Ritenuto pertanto necessario :

- Avviare il procedimento amministrativo unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante in oggetto;
- Individuare le Autorità ed i Soggetti aventi specifiche competenze ambientali, gli Enti territorialmente interessati, i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità d'informazione e di partecipazione con il pubblico;

### **CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.**

- **VIA, VAS E AIA - SEPARAZIONE FORMALE TRA AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA VAS - COLLOCAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO ENTE - ART. 4, comma 3 ter L.R. LOMBARDIA N. 12/2005 - QUALIFICAZIONE TECNICO - PROFESSIONALE**

**T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 17/06/2019, n. 1391**

Per quanto riguarda l'affidamento della procedura di VAS a un dipendente comunale, occorre rammentare che il [Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 12 gennaio 2011, numero 133](#), dopo avere evidenziato che la Valutazione ambientale strategica (VAS) non è configurata come un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ha affermato che è legittima, e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'Autorità competente alla Valutazione ambientale strategica (VAS) sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente.

**Tribunale Amministrativo Regionale|Lombardia - Brescia|Sezione 1|Sentenza|2 aprile 2020| n. 261**

La giurisprudenza è oramai univoca nel ritenere che l'Autorità competente per la Vas possa essere un organo o una articolazione interna della Autorità procedente, purché dotata di sufficiente autonomia decisionale (cfr., T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, sentenza n. 24/2016; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, sentenza n. 461/2019). (Amb. Dir.)

**Tribunale Amministrativo Regionale|Lombardia - Brescia|Sezione 1|Sentenza|30 marzo 2020| n. 255**

1.1. L'art. 5 comma 1 lett. p) e q) distingue tra "autorità competente" ai fini della verifica ambientale strategica e "autorità procedente" ai fini della redazione del piano o del programma; è "autorità competente" in materia di v.a.s "la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani o programmi"; è "autorità procedente" "la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto".

La norma individua due organi distinti, ma non esclude che possano essere incardinati all'interno della stessa amministrazione.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è ormai concorde nel ritenere che "l'autorità competente alla v.a.s. non debba essere necessariamente individuata in una p.a. diversa da quella avente qualità di autorità procedente; se dalle definizioni di cui all'art. [5 del d.lgs. n. 152 del 2006](#) risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre amministrazioni pubbliche, in nessuna definizione del t.u. ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente" (T.A.R. Milano, sez. II, 13/05/2019, n. 1065; T.A.R. Brescia, sez. I, 12/01/2016, n. 24).

**(...)**

La circostanza che si tratti di organi incardinati all'interno della medesima amministrazione non è motivo di illegittimità della v.a.s., alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati.

1.3. Per altro verso, legittimamente il ruolo di Autorità **procedente è stato ricoperto dal sindaco, quale organo politico rappresentativo dell'amministrazione titolare del**

**potere di pianificazione urbanistica**, e altrettanto legittimamente il ruolo di Autorità competente è stato ricoperto dall'organo tecnico dell'amministrazione titolare delle funzioni di gestione del territorio comunale."

**T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 01/09/2020, n. 628**

L'autorità competente alla valutazione ambientale strategica non deve essere necessariamente individuata in una p.a. diversa da quella avente qualità di autorità procedente, anche nel caso in cui quest'ultima consista in un ente locale di ridotte dimensioni con un limitato numero di funzionari a disposizione, e ciò in quanto le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo; la distinzione ha invece la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione o lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari.

**Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926 ; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 settembre 2016, n. 1165**

In nessuna definizione del Testo Unico ambientale si troverebbe affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente .

**T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 luglio 2017, n. 1659**

Detto orientamento è coerente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE 20 ottobre 2011, C-474/10, per la quale l'[art. 6](#), comma 3, della [Dir. 2001/42](#) non impone che sia creata o designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale).

**Vedi altresì dello stesso tenore: Cons. Stato, sent. n. 133/2011 e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, sentenza n. 474 del 20.10.2011). (Amb. Dir.)/ T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 02-05-2013, n. 400/Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Brescia, Sezione 1 Sentenza 15 ottobre 2014, n. 1059:/ Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Brescia, Sezione 1 Sentenza 29 settembre 2014, n. 997 / Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Milano, Sezione 2 Sentenza 23 febbraio 2016, n. 374/Tribunale Amministrativo Regionale LOMBARDIA - Milano, Sezione 4 - Sentenza 24 luglio 2017, n. 1659-/Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1 Sentenza 20 febbraio 2017, n. 247 /T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 23-02-2016, n. 374/ T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 12-01-2016, n. 24/Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia- Brescia, Sezione 1 Sentenza 27 giugno 2018, n. 625**

**Visto l'art. 5 del d. lgs. n. 152/2016 in ordine alla definizione di autorità competente e autorità procedente.**

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio, il Responsabile del Servizio Area Urbanistica Geom. Zane Enrico;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI gli allegati :

- Parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio urbanistico Zane Geom.

Enrico e della responsabile dei servizi finanziari Cadenelli Franca, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; Parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio urbanistico Zane Geom. Enrico, di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto.

#### DELIBERA

1. di avviare il procedimento amministrativo unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo unico in variante al P.G.T. vigente denominato "SUAP ARCADIA S.N.C. DI CARMINATI ALESSIO E C.", dandone pubblicità mediante avviso da pubblicare:

- all'albo pretorio;
- sul sito web comunale;
- sito web regionale SIVAS;
- su un quotidiano a tiratura locale;

2. di individuare quale Proponente: Ditta ARCADIA S.N.C. DI CARMINATI ALESSIO E C. con sede in Carpeneda di Vobarno, Via Comunale n. 1, Partita IVA 01968520989, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 01968520989, nella persona del legale rappresentante Sig. Carminati Alessio;

3. Di individuare come Autorità Procedente: Dott. Lorenzi Alberto, Segretario e Responsabile dell'Area Commercio del Comune di Sabbio Chiese;

4. Di individuare come Autorità Competente per Valutazione Ambientale Strategia dotata di necessaria autonomia decisionale di adozione per il procedimento in oggetto: Geom. Zane Enrico, Responsabile dell'Area Urbanistica/ Ambiente del Comune di Sabbio Chiese;

5. Di disporre la pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante con le seguenti modalità:

- pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
- affissione all'albo pretorio on line;
- pubblicazione sul sito internet comunale;

6. Di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati e settori del pubblico i seguenti soggetti:

a) Soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia;
- A.T.S. di Brescia;
- Direzione Regionale per i beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio della Lombardia, per le Province di Bergamo e Brescia;

b) Enti territorialmente interessati:

- S.T.E.R. della Regione Lombardia;
- ERSAF Regione Lombardia;
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Comuni di Barghe, Gavardo, Odolo, Preseglie, Provaglio Vs, Vallio Terme, Villanuova SC, e Vobarno;
- Autorità di bacino del Fiume Po;
- Consorzio dei Comuni del B.I.M. del fiume Sarca, Mincio e Garda;
- A2A reti- gas - ciclo idrico;



- Unareti; - Telecom;
- Sae;
- Terna S.p.A.;

c) Soggetti quali settori del pubblico interessati : i Cittadini di Sabbio Chiese e le associazioni, persone giuridiche, organizzazioni o gruppi di tali persone, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni che promuovono la protezione ambientale, le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure;

7. Di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione, all'Albo pretorio del Comune, sul sito web SIVAS, sul sito internet comunale e presso le bacheche comunali;

8. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di espletare tutte le procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione;

#### SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti procedurali, previa distinta e separata votazione favorevole e unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Onorio Luscia

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
avv. Alberto Lorenzi

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*